

CONTRATTO SOCIALE

CAPITOLA DELLA

COMPAGNIA

DI ASSICURAZIONI

DEGNOMINATA

ASSICURAZIONI GENERALI
AUSTRO-ITALICHE.

TRIESTE

NELLA TIPOGRAFIA MARENICH .

1851

CAPITOLO PRIMO.

Denominazione della Società, di lei scopo e durata.

Articolo 1.^{mo} Viene fondata una società di assicurazioni colla denominazione - ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE -

Art. 2.^{do} Lo scopo di questa società è quello di assumere le assicurazioni terrestri (cioè, fuoco e trasporto di merci), le marittime, e fluviali, la sicurezza sulla vita dell'uomo in tutte le di lei ramificazioni, i vitalizj e qualunque altro ramo di assicurazione permesso dalle leggi Sovrane.

Art. 3. La durata della società è stabilita per anni trentasei decorribili dal primo dicembre mille ottocento trent'uno.

Art. 4. Ogni sei anni il congresso generale deciderà a pluralità di voti, se, o meno si debba aggiungere un nuovo sessennio alla prestabilita durata della società in sostituzione del sessennio decorso.

Art. 5.^o Qualora la pluralità dei voti dei socj intervenienti a quel congresso si pronunciasse contraria a questa aggiunta, in tal caso la direzione prose-

guirà bensì le di lei operazioni, e l'assunzione dei rischi; ma dovrà però commisurarli alla durata del contratto sociale, e non più oltre. All'incontro venendo adottata l'aggiunta di un altro sessennio, sarà libero ad ogni socio di sortire dalla società all'espìro dei rimanenti anni trenta, dichiarando però tale sua intenzione nello stesso congresso. Le sue azioni verranno incamerate a quell'epoca dalla società sulla base dell'ultimo bilancio di realizzazione. E così di sessennio in sessennio.

CAPITOLO SECONDO.

Del capitale sociale, e del modo di conferirlo.

Art. 6.^a Due milioni di fiorini moneta di convenzione equivalenti a sei milioni di lire austriache formeranno per ora il fondo capitale della società.

Art. 7.^a Questo fondo capitale viene scompartito in due mila azioni da fiorini mille, ossia lire austriache tremila per ogni azione, coll'aggiunta dell'uno per cento sul capitale nominale di ciascuna azione per una sola volta. La metà della somma proveniente da questo tuo per cento di

aggiunta sulle duemila azioni primitive è destinata a favore del signor Giuseppe Lazzaro Morpurgo in compenso, ed onesta retribuzione delle spese, e fatiche da lui fino al giorno d'oggi sostenute per l'avviamento della Società, e gli verrà pagata proporzionatamente di mano in mano, ch'entreranno le rispettive somme di aggiunta. L'altra metà dell'uno per cento è riservata a disposizione della direzione per far fronte alle ulteriori spese di attivazione, e perfetta organizzazione della società.

Art. 8.^a Queste azioni sono di due categorie; azioni inserite, e cartelle di rappresentanza anonime. Il possessore di azioni inserite depositerà il dieci per cento del loro valore nominale, ed il rimanente novanta per cento lo garantirà in uno de' seguenti modi, a sua elezione.

A. Con garanzia mediante solida fidejussione approvata dalla direzione. Nessuno può essere fidejussore per più di venti azioni.

B. Con ipoteca sopra beni immobili. Le spese per la costituzione dell'ipoteca saranno a suo carico.

C. Con deposito di pubbliche carte dello Stato computato il loro valore al corso della giornata.

D. Sarà eziandio in facoltà dell'azionista di depositare il trenta per cento del valore nominale dell'azione, rilasciando per il rimanente settanta per cento una sua propria obbligazione.

Art. 9.^{ma} Le cartelle di rappresentanza sono estese a favore del presentante. Dieci cartelle di fiorini cento di convenzione, ossia lire austriache trecento di capitale per ciascheduna formano un'azione.

Il valore di queste cartelle sarà prontamente esborsato, e porterà l'interesse del quattro per cento da essere corrisposto annualmente dalla cassa della società.

Art. 10.^{ma} Le azioni, e le cartelle verranno disposte nel modo seguente.

A. Azioni iscritte 1000

Gli acquirenti di queste sono i fondatori della società. Questi dovranno sempre cuoprire due terzi delle cariche.

B. Azioni 500

saranno divise in cartelle. Queste verranno concesse a qualsiasi acquirente.

C. Azioni 500

Saranno disposte dalla direzione come crederà più opportuno pel vantaggio della società.

Le azioni, e le cartelle non disposte nel primo semestre non parteciperanno degli utili di quel bilancio in corso.

Art. 11.^{ma} Esaurite le azioni duemila (2000), e riputando la direzione utile, e consulto di aumentare il fondo capitale, resta essa autorizzata a farne la relativa proposizione al consiglio di amministra-

zione, e col voto di questo al congresso generale, il quale a pluralità di voti prenderà l'analoga deliberazione.

Art. 12.^{ma} Resta autorizzata la direzione di chiedere in ogni tempo cauzione soddisfacente del residuo capitale delle azioni iscritte, d'ingiungere il cambiamento delle garanzie e cauzioni, che sempre devono essere idonee, e ciò senza obbligo di dar motivi o ragione del di lei operato. Qualora il socio a ciò richiesto non si prestasse nel termine perentorio di giorni trenta (30) ad esaurire la domanda della direzione, sarà egli decaduto dai diritti sociali e la direzione potrà disporre per vendita, o per altra via di quelle azioni nel modo, che crederà conveniente all'interesse della società, restando però a carico del socio decaduto tutti gli obblighi sociali, e la responsabilità per ogni eventuale perdita anche nel caso di vendita sino a chè la direzione avrà definitivamente disposto delle azioni stesse, nè potrà il socio esimersi da questa comminatoria, che sostituendo altro genere di cauzione fra quelli contemplati all'articolo ottavo. I socj assenti avranno un termine doppio.

Art. 13.^{ma} I socj non sono in nessun tempo, o circostanza, per nessun motivo, o per qualsiasi straordinaria, od imprevista combinazione obbligati, che per l'importo del residuo capitale dell'azio-

nt. Gli utili, ed interessi già percetti s'intendono di assoluta irrevocabile loro proprietà.

Art. 14. Qualora sei consecutivi bilancj risultassero perdenti, qualunque fosse l'ammontar della perdita, oppure se un solo di questi bilancj dimostrasse la perdita di un quinto dell'effettivo capitale fondiario della società, oltre i percepiti premj, si passerà allo stralcio, cessando le operazioni, e ritenendo il residuo capitale per far fronte ai rischi pendenti. Lo stralcio sarà condotto dalla direzione con facoltà di operare nel modo che crederà il più utile alla società dandone conto ogni sei mesi fino al definitivo scioglimento al consiglio di amministrazione, ed ogni anno al congresso generale. La direzione poi anche senza la verificaione dei suddetti casi di perdita è autorizzata, credendolo opportuno, di convocare il congresso generale per deliberare, se convenga, o meno fermare, o restringere le operazioni.

CAPITOLO TERZO.

Del congresso generale e sue attribuzioni.

Art. 15. Il congresso generale elegge la direzione, il consiglio di amministrazione, ed i censori, e delibera sugli oggetti, che gli vengono proposti dalla direzione. Le elezioni si faranno con schede. Le altre risoluzioni mediante secreta ballottazione.

Art. 16. Coll' intervento dei possessori della metà di azioni, che nell'epoca del riunito congresso possiede la società, sia, che compajano di persona, sia che rilascino procura ad altro socio, sarà legale l'adunanza, e la sola pluralità di voti degli intervenuti renderà la decisione obbligatoria per la società.

Art. 17. Nel congresso generale il possessore da una fino alle cinque azioni inclusive avrà un voto, quello da sei a dieci inclusive due voti, e quello dalle undici in là tre voti, e nulla più. Ciò però vale soltanto per li soci fondatori. Quelli, che verranno in appresso, dovranno possedere cinque

azioni per avere un voto, sei a dieci azioni inclusive per avere due voti, undici almeno per avere tre voti.

Un azionista non può rappresentare più di quindici (15) voti compresi i proprj. Li possessori di cartelle non hanno diritto a voto.

Art. 18. Il congresso generale viene convocato dalla direzione con circolare stampata, rilasciata un mese prima del giorno dell'effettiva riunione, e portante gli oggetti, che dovranno essere trattati.

Non saranno ammesse proposizioni sopra oggetti non contemplati dall'invito, se non se per un congresso successivo.

Art. 19. I protocolli del congresso generale saranno firmati dalla direzione, e dai censori presenti.

CAPITOLO QUARTO.

Della direzione e sue attribuzioni.

Art. 20. La rappresentanza della società risiede nella direzione centrale, nei censori, e nel consiglio di amministrazione.

La direzione è composta di un presidente, quattro direttori residenti in Trieste, uno residente in Venezia, ed un consultore legale stabile con voto domiciliato in Trieste.

La direzione di Venezia pel regno Lombardo-Veneto è inamovibile, e deve sussistere per tutta la durata del contratto. Essa rappresenterà la società, ed agirà colle norme, e discipline, che verranno stabilite dal Regolamento organico.

Il direttore residente in Venezia sarà scelto fra li soej italiani. Egli potrà farsi rappresentare nelle sessioni della direzione centrale dal segretario generale della direzione di Venezia, o da un censore.

Per il primo sessennio viene nominato a questa carica il signor Samuel della Vida.

Art. 21. La registratura sarà diretta da un ispettore riferente con voto informativo, e con firma nelle polizze di sicurtà, e negli altri atti della direzione.

Questa carica viene stabilmente conferita coll'annuo onorario di fiorini tremila di convenzione al signor Giuseppe Lazzaro Morpurgo in riguardo de' suoi meriti per l'erezione del presente stabilimento, de' suoi lumi, e della sua lunga pratica in fatto di assienrazione. E per assistente gli viene addetto il di lui figlio Moisè in qualità di aggiunto coll'annuo salario di fiorini ottocento di convenzione.

Art. 22.^a Il presidente, e li quattro direttori residenti in Trieste verranno nominati nel primo congresso generale, che avrà luogo compite che siano azioni mille. Il consultore legale poi stante l'urgenza dell'opera sua verrà eletto nel primo congresso dei socj.

Art. 23.^a Le incombenze del presidente, e dei direttori verranno determinate nel Regolamento organico.

Art. 24.^a L'emolumento del presidente, dei quattro direttori residenti in Trieste, del direttore residente in Venezia, del consultore legale, e dell'ispettore alla registratura sarà il due per cento per ciascheduno sugli avvanzi, ed utili netti, che risulteranno dai bilanci generali, esclusi quelli dei vitalizj. Siccome questo ramo dei vitalizj non è di pronta liquidazione, così i singoli direttori non percepiranno su questo alcun emolumento, ma soltanto avrà la direzione unita in compenso una provvisione del due per cento sulla somma del capitale vitaliziato per una volta tanto.

La metà di questa provvisione verrà trattenuta da quella direzione, che avrà procurato il vitalizio, l'altra metà verrà divisa fra tutti li componenti la direzione centrale.

Il direttore residente in Venezia avrà inoltre l'un per cento sugli utili netti del suo bilancio di realizzazione, che rimetterà alla direzione centrale.

Al consultore legale poi, oltre l'emolumento per il suo voto nella direzione, fisserà questa quell'onorario, che crederà conveniente, e gl'indicherà le sue mansioni.

Art. 25.^a Il presidente, e li direttori vengono eletti di triennio in triennio. Gli anteriori sono rieleggibili. Nessun socio potrà essere eletto a queste cariche, il quale non sia possessore di azioni undici almeno equivalenti a tre voti.

Art. 26.^a Per il caso, che la direzione centrale credesse utile di stabilire delle agenzie negli altri stati dell'Italia, saranno quelle soggette alla direzione di Venezia, meno però il Genovesato, ed il Piemonte, le di cui agenzie saranno soggette alla direzione centrale.

Art. 27.^a La direzione centrale aggiungerà alla direzione di Venezia un segretario gerente, o due censori scelti fra i socj di quella città.

Art. 28.^a La direzione centrale al momento, che lo crederà opportuno, stabilirà in Vienna, ed altrove delle agenzie. La periferia della loro gestione verrà proposta dalla direzione al consiglio d'amministrazione, e da questo fissata.

Art. 29.^a Tutti gli atti della direzione centrale per obbligare la società dovranno portare la firma del presidente, e di due direttori, oppure di tre direttori. Sono eccettuate però le cambiali, per le quali sarà sufficiente la firma di due direttori.

Gli atti della direzione di Venezia dovranno portare la firma del direttore, di un censore, e del segretario gerente. Ma le polizze d'assicurazione sulla vita dell'uomo, dovunque seguano, non che gli atti per le investiture sopra beni stabili dovranno portare la firma di tutti gl'individui componenti la direzione centrale, qualora eccedano la somma capitale di fiorini mille, ossia lire austriache tremila.

- Art. 30.^{ma}* La direzione centrale impiegherà i fondi della società in buone cambiali aventi più solide firme, ed in intavolazioni pupillarj nei distretti direttoriali con giustizia distributiva in proporzione delle rispettive azioni.
- Art. 31.^{ma}* La direzione centrale è autorizzata, occorrendo un ulterior versamento, (che però non potrà eccedere il dieci per cento del capitale nominale delle azioni iscritte aventi il primitivo deposito del solo dieci per cento,) di convocare il consiglio d'amministrazione per istabilire il modo di tale versamento.

CAPITOLO QUINTO.

Del consiglio di amministrazione.

- Art. 32.^a* Il consiglio d'amministrazione sarà composto di quindici individui, oltre i direttori, il consultore legale, e l'ispettore alla registratura, che ne formano parte integrante, e vi hanno voto individuale.
- Art. 33.^a* Il consiglio deciderà a pluralità di voti sopra gli oggetti, che vengono sottoposti dalla direzione alle sue deliberazioni. Ogni membro del consiglio potrà fare alla direzione quelle proposizioni, che crede più conferenti al ben essere della società. La direzione dovrà portarle col suo parere alla prima sessione del consiglio per le analoghe deliberazioni.
- Art. 34.^a* Le sessioni del consiglio di amministrazione sono legali coll'intervento di otto de' suoi membri oltre la direzione. Esso viene convocato dalla direzione mediante invito in iscritto ogni sei mesi, ed ogni qual volta la direzione lo crederà

opportuno. La convocazione dovrà aver luogo eziandio quando sei membri del consiglio la domandino espressamente.

Art. 35. Al consiglio di amministrazione dovrà essere sottoposto dalla direzione il bilancio annuale almeno un mese prima della sua pubblicazione. Il consiglio sceglierà fra i suoi membri tre revisori del detto bilancio. Questi incontreranno le operazioni della società e comunicheranno le eventuali loro osservazioni, e rimarche ai censori.

Art. 36. Il consiglio di amministrazione è durevole per tre anni, scorsi i quali verrà rinnovato dal congresso generale. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 37. I protocolli del consiglio di amministrazione vengono firmati dal presidente, e da due altri direttori, nonchè da due membri del consiglio.

CAPITOLO SESTO.

Dei censori e loro ufficio.

Art. 38. Alla direzione centrale sono addetti tre censori rieleggibili di triennio in triennio.

Art. 39. I censori ricevono i bilanci, prendono informazione delle operazioni della direzione, al che essi sono in ogni tempo autorizzati, e ne danno poscia relazione al consiglio di amministrazione. Li censori devono inoltre essere invitati dalla direzione a far parte di essa in tutti i casi, in cui si presentasse parità di voti fra i direttori, o l'uno o l'altro di questi fosse impedito.

CAPITOLO SETTIMO.

Dei bilancj e riparto degli utili.

Art. 40.^m I bilancj si faranno annualmente, e tanto quelli di avviso, che di realizzazione saranno dalla direzione centrale rassegnati ai revisori. Questi li passeranno colle loro osservazioni ai censori, i quali li ritorneranno colle loro rimarche alla direzione. La direzione li sottoporrà al consiglio di amministrazione per l'approvazione, dietro la quale saranno pubblicati nel congresso generale.

Questi bilancj saranno divisi in due categorie.

A. Nella prima saranno comprese tutte le operazioni della società, eccettuato il ramo delle sicurtà sulla vita dell'uomo.

Dal risultato brutto di questo bilancio si preleverà il dieci per cento, che, detratte l'emolumento spettante alla direzione, formerà con tutti i suoi interessi un capitale, ossia fondo di riserva intangibile per tutta la durata della società.

Questo capitale dovrà essere investito con idonee

intavolazioni sopra beni stabili. Il bilancio così ridotto resterà in sospenso per essere depurato da' danni, e spese relative al medesimo nel corso dell'anno susseguente, all'espriro del quale, trasportati i premj dei rischj pendenti di quel bilancio (se ve ne saranno) in conto nuovo, si preleveranno dal netto utile le antiparti dal presente contratto stabilite, nonchè l'un per cento ad ognuno dei censori, ed il resto sarà diviso fra socj.

B. La seconda categoria abbraccerà le operazioni della società nel ramo di assicurazioni sulla vita dell'uomo, esclusi i vitalizj, li quali entreranno in conto utile soltanto dopo la loro realizzazione.

Dagli utili, che risulteranno in questo ramo, dovrà essere prelevato il trenta per cento, il quale andrà a formare un ulterior fondo di riserva, e sarà investito come ad *A.*

Il resto degli utili, dedotte le competenze della direzione sul totale, sarà diviso fra gli azionisti. Così si procederà di anno in anno.

Art. 41.^m In ogni caso, in ogni tempo, e per qualunque eventualità la metà dei capitali della società s'intende affetta in preferenza con ipoteca speciale a favore del ramo della sicurtà della vita dell'uomo, l'altra metà lo sarà appena dopo coperti i rischj di tutti gli altri rami.

CAPITOLO OTTAVO.

Disposizioni generali.

Art. 42.^a Tutti gli incaricati, e gli agenti della società devono essere soci. Cessando taluno di esserlo, come pure in caso di morte, conferirà la direzione centrale ad altro socio il posto vacante.

Se poi si trattasse di un direttore; il congresso generale nominerà il suo successore.

Art. 43.^a Sono esclusi da qualunque carica quei soci, che si occupano di qualche mansione in altre società di assicurazione.

Art. 44.^a La vendita delle azioni è libera. Il primo possessore però, ed il fidejussore delle azioni iscritte non saranno esonerati dalla loro responsabilità verso la società, se non quando la direzione centrale avrà riconosciuti idonei il nuovo possessore; ed il nuovo fidejussore.

Art. 45.^a L'insolvenza di un socio possessore di azioni iscritte autorizza la direzione centrale di disporre nel modo più a lei ben parso delle azioni medesime: Previa la deduzione delle spese,

e perdite eventuali verrà restituito al socio decaduto il deposito da lui fatto, e rilasciata la garanzia prestata per le sue azioni.

Art. 46.^a Compete alla società il diritto di compenso sul capitale, e sugli utili delle azioni spettanti ad un di lei debitore a norma delle disposizioni delle leggi civili.

Art. 47.^a Le controversie, che potessero per avventura insorgere per rapporti sociali fra i soci e la società, verranno decise col mezzo di tre giudici arbitri, che pronunzieranno collegialmente le loro decisioni. Il laudo da questi pronunciato sarà inappellabile, nè vi avrà luogo a reclamo in contrario. Ognuna delle parti elegge un giudice arbitro, il terzo vien nominato dai due eletti.

Questo è il contratto che la commissione nominata nel congresso generale dell'19 corrente, presenta alla società.

Trieste il dì 26 dicembre 1831.

G. B. Dr. de ROSMINI

S. MINERBI.

P. MORGANTE.

G. L. MORPURGO.

A. FINZI di Venezia.

S. L. MONDOLFO.

GIUSEPPE LEVI di Reggio

A. TICHY.

E. RITTMAYER.

I. C. ROSENKART.

G. B. Dr. SCRINZI.

G. SPWINGER.

O. TOSITTI.

Che la premessa Copia del Contratto con
della Compagnia di Assicurazione oceanica
perfettamente col suo originale, si certifica
il Signor Speditore Regolare dell' U. A. S.
Commerciale e Consolato del Mare in
Venezia li 27 Settembre 1832

Scos: *Speditore*
Speditore e Regolare

Venezia li 25 Ottobre 1832

Visto della Camera Regia Delegazione Prov.
e l'autenticità della firma del Nob. Sig. Conte
Angelo Papadopoli Vice Presidente della Camera di
Commercio, Arti e Manifatture.

Il Camera Regio Delegato
Giambat. Conte di Guasco



Si certifica l'autenticità della precessa firma del
Signor Conte di Thurn, di. Consigliere di Governo, e
Delegato Provinciale di Venezia = Venezia li 6 Ottobre 1832

Il Consigliere Intimo e Ciambellano atteso
di. S. M. I. e R. M. S. Francesco de' Cerchi
Imperiale Austriaco di Legazione, fante
de' Cerchi dei Gianneti, e Governatore
de' Province Senese e

G. B. Conte Spaur

L'U. Segretario di Governo e Vice Presidenza
Pescoriviz



Lo Stampato qui unito sotto
 Sigillo d'Ufficio, da fogli undici, pagine
 vent'una, di capitoli otto, Articoli quaranta
 sette, è il Contratto sociale delle
 Assicurazioni Generali Austro Italiane,
 approvato da quest' Eccelso I. R. Governo
 con Ordinanza di data: 18 Maggio 1832.

Trieste li 20 Febre 1832.

La Direzione centrale
 delle Assicurazioni Generali Austro Italiane

Il Presidente
 I Direttori in Trieste: G. C. Peter de Lakony
 Minori: U. Springer

A. S. P. S. P.

U. Springer

Il Direttore residente
 in Venezia

Il Consulter legale
 G. W. D. Debonis

L' Ispettor Referente
 G. S. Morpurgo

Attesto e certifico, che le proprie firme dell' Signori G. C.
 Peter de Lakony, U. Springer, A. S. P. S. P. Marco
 Perenti, G. W. D. Debonis, e G. S. Morpurgo, firmate
 di proprio loro pugno - Trieste li 21. Settembre 1832.



Francesco D. Napoleone
 Imp. Reg. giudice Notario

(N. 4512)

Si certifica per parte dell' I. R. Tribunale

Cambio Mercantile in Consolato del mare, qual cosa
il presente attestato è sottoscritto di propria mano
del Sig. Francesco Fr. Pignatelli, e di giorno 16. tutto
di qui.

Veneto li 21 settembre 1832.

Il Presidente

Joan

Nota 2. 326.56

manca

Parigi li 2 ottobre 1832.

Per il conto D. H. 90 312, e

pago dove Procento ventisei e 56
L. 5589

Per il conto

La Smeit sopra un'azione

di Capi. Com. del fu Gio. Pignatelli

G. Gavetti

Il Sig. Gio. Pignatelli

Venezia 24. sbr. 1832. (trattante)

Dalla Camera di Commercio, Arti e Manifatture si certifica essere
le sottoscritte firme fatte: la prima del S. Samuel Dalle Vede come Di-
rettore, la seconda e la terza del S. Samuel del fu Gio. Pignatelli, e del
S. Giuseppe Frangini, ambidue come Procuratori, e la quarta del S. Biagio
Pignatelli qual segretario generale, tutti della Direzione Società per le An-
nuazioni Generali Sostanziali del Regno Lombardo Veneto, registrate
in questa R. Città di Venezia; qual Società fu inserita e registrata
presso la Camera di Commercio, come suo risultato del presente
atto sociale, di cui esiste altro esemplare nell'Archivio di questa Cam-
era di Commercio.



Venezia li 21 sbr. 1832
Spet. del Sig. Gio. Pignatelli
S. C. L. in vigore
manca

Per il conto D. H. 90

Il Sig. Gio. Pignatelli